



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  
 RESIDENZIALE TERRITORIALE/CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI)**

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Società EMEIS ITALIA  
 SPA per gli anni 2024/2025/2026.

**CIG: B35D00BB50**

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della  
 Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Ge-  
 nerale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F.PNTGPP63L14F979K  
 (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica  
 presso la medesima, da una parte

e

la Società EMEIS ITALIA SPA, titolare della Struttura RSA SOLE DI GALLURA (di  
 seguito denominata Struttura), C.F. 03328780964 e P. IVA 03328780964 con sede  
 legale in Torino Via San Donato 97 – 10144 e sede operativa in Olbia Via Tavolara  
 20 - 07026, nella persona del Legale rappresentante dott.ssa Taveri Alessandra,  
 C.F. TVRLSN86T69B157M, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

**Premesso:**

- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31e ss.mm.ii., prevede che  
 l'ARES stipula contratti con le Strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in  
 capo all'ARES ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 23.12.2020e  
 ss.mm.ii.;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predispor-



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

re i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli e dei tetti di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. ii. si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi Strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie;

- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza residenziale nelle "Residenze Sanitarie Assistenziali/Centri Diurni Integrati" sono contenuti nelle deliberazioni di Giunta Regionali n. 25/6 del 13.06.2006, n. 22/24 del 03.05.2017, n. 53/59 del 20.12.2013 e n. 11/13 del 30.4.2024 e ss.mm.ii., che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema tariffario e i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

**Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata ad erogare prestazioni di Assistenza Residenziale Territoriale (RSA) con provvedimento Suape n. 651 del 14/11/2023 ai sensi e per gli effetti della L.R. del 20.10.2016, n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES Sardegna.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e

per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);

- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso di inadempimento;

- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni;

## **Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

ed il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo, l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle

ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale, posseda

i requisiti Strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere cor-



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

rettamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accreditamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

**Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica**

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la Struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse. La Struttura dovrà presentare allegati X distinti anche nel caso in cui eroghi diverse tipologie di prestazioni (RSAe CDI oppure RSA e Hospice).

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la spe-



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

cializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla Struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

**Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei Servizi" di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

**Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso dei funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del D.lgs del 30.12.1992, n. 502 e ss. mm. ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e la sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss. mm. ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la Struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

**Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenzapotesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R.n. 25/6 del 13.06.2006 e D.G.R. 22/24 del 03.05.2017 e ss. mm. ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle Strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della Strut-





Imposta di bollo assolta in modo virtuale

tura possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

**Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio**

Alle prestazioni di assistenza residenziale territoriale e Centri Diurni Integrati oggetto del presente contratto si accede esclusivamente previa valutazione multidimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) operante presso il Punto Unico d'Accesso di ogni Distretto (PUA) della ASL, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti. L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla UVT;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

**Articolo 9 - Appropriatazza clinica**

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza del-



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

le specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM del 12/01/2017 e ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

**Articolo 10 - Debito informativo**

Per le prestazioni di assistenza residenziale territoriale e Centri diurni integrati - CDI, la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale esemiresidenziale - ARS - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'ARES edell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabilitidalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità digarantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematicaregionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo



Imposta di bollo assolta in modo virtuale
---

giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

**Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni di Assistenza Residenziale Territoriale e CDI oggetto del presente contratto sono remunerate inbase alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così comedefinite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle "verificheneel proprio contesto di vita" è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto deitempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così comestabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesacontrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presentecontratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione dellavalorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi laStruttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, direcedere dal contratto



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs n. 502/1992, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensativi/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni consecutivi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un tempo massimo di 10 giorni durante il quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Pertanto, qualora il ricovero sia superiore ai 10 gg consecutivi, sarà necessaria una nuova valutazione di appropriatezza da parte dell'UVT per poter procedere al reinserimento in RSA/Hospice.

**Articolo 12 - Budget di spesa**

Il budget di spesa annuale previsto è il seguente:



Imposta di bollo assolta in modo virtuale
---

Anno 2024: € 556.533,75

Anno 2025: € 1.558.294,50

Anno 2026: € 1.780.908,00

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni nonpotranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

**Articolo 13 - Superamento del budget di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i budget di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre Strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

**Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli**

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, inconformità alle disposizioni della vigente normativa. La rendicontazione deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente ero-



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

gate in base agli inserimenti effettuati dalle UVT, laddove previsti.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile delladocumentazione presentata;

- da parte della ASL competente: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sulrispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospitiinseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidiprevisti.

La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degliospiti della RSA, che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dallanormativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importinon dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, oveconsentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte diessa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

**Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e decadenze**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massimeonnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza men-



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

sile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati dalla ASL, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. e della delibera ANAC n. 371 del 27.07. 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singolo Struttura privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla Struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei con-





Imposta di bollo assolta in modo virtuale

troli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

**Articolo 16 - Modifica del contratto**

Fermo restando il vincolo stabilito dal budget di spesa, le parti si riservano di riconsultare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle Strutture a gestione diretta e delle altre Strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

**Art. 17 - Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026.

È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di re-



Imposta di bollo assolta in modo virtuale
---

cedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

**Art. 18 - Cessione del contratto**

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'Accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

**Art. 19 - Risoluzione del contratto**

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a. gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b. gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e. gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f. gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle Strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni nonché della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss. mm. ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss. mm. ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identifica-



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

no i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES, tramite PEC, alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

**Articolo 21. Approvazione clausole**

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

**Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

**Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Articolo 10 - Debito informativo

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale territoriale e CDI in base alle tariffe onnicomprensive.

Articolo 13. Superamento del budget di spesa.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

**Articolo 22 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Luogo e data

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Il Legale Rapp.te della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Dott.ssa Alessandra Taveri

## ALLEGATO Y AL CONTRATTO anni 2024/2026

### Prestazioni di assistenza residenziale territoriale /centri diurni integrati (CDI)

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
EMEIS SPA- RSA SOLE DI GALLURA	R1	41.062,50 €	114.975,00 €	131.400,00 €
	R2	228.672,50 €	640.283,00 €	731.752,00 €
	R3A/ R3D	183.823,13 €	514.704,75 €	588.234,00 €
	R3B	102.975,63 €	288.331,75 €	329.522,00 €
Totale complessivo		<b>556.533,75 €</b>	<b>1.558.294,50 €</b>	<b>1.780.908,00 €</b>

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Per il primo anno (2024) la somma indicata è stata calcolata considerando il periodo di effettiva attività della Struttura (5 mesi su 12 a partire dalla pubblicazione del Piano di acquisto) così come previsto dalla DGR 5/43, mentre per il 2025 e il 2026 è stato preso in considerazione l'intero anno

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	RSA Sole di Gallura
SEDE LEGALE	Via San Donato, 97 - 10144 Torino (TO)
SEDE OPERATIVA	Via Tavolara, 20 - 07026 Olbia (SS)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
LCHNCL56C10B094U	Licheri	Nicolò	Medico chirurgo	40	Direttore Sanitario	Igiene e medicina preventiva	Consulente / Libero Professionista	
PLCLCU85C70G478D	Paolacci	Lucia	Medico chirurgo	20	Medico Geriatra	Geriatria	Consulente / Libero Professionista	
CHLMRC55P04A192E	Chelo	Marco	Medico chirurgo	12	Medico Fisiatra	Fisiatria	Consulente / Libero Professionista	
PDDRCR95R06I452Y	Poddighe	Riccardo	Medico chirurgo	30	Direttore delle attività cliniche		Consulente / Libero Professionista	
MNNMSM85R17F205E	Manenti	Massimo	Medico chirurgo	30	Direttore delle attività cliniche		Consulente / Libero Professionista	
MLSDDL83P20I452N	Mulas	Davide Aldo	Medico chirurgo	30	Direttore delle attività cliniche		Consulente / Libero Professionista	
FRASFN82H41G337U	Frau	Stefania	Biologa nutrizionista	12	Dietista		Consulente / Libero Professionista	
MRGLSS89P22B354V	Murgia	Alessio	Personale amministrativo	38	Direttore di Struttura		Dipendente tempo indeterminato	
MGRGNN83S59F979D	Magrini	Giovanna	Personale amministrativo	38	Impiegata Amministrativa		Dipendente tempo indeterminato	
DBRCSL88M54F979Y	Debertolo	Consuelo Maria	Personale amministrativo	20	Front office		Dipendente tempo indeterminato	
PLMMHL86D45H501L	Palma	Michela	Personale amministrativo	30	Front office		Dipendente tempo indeterminato	
DRMLRI00B54G015B	Deroma	Ilaria	Personale amministrativo	30	Front office		Dipendente tempo determinato	
PLRMDM87M68L093U	Pileri	Mariadomenica	Assistente sociale	14	Assistente sociale		Dipendente tempo indeterminato	
MLNLRA86M62E281J	Meloni	Laura	Educatrice Professionale	38	Educatrice		Dipendente tempo indeterminato	
PLOGRL91C64L093Q	Pola	Gabriella	Educatrice Professionale	30	Educatrice		Dipendente tempo indeterminato	
ZRAMNN88H66I452W	Zara	Marianna	Educatrice Professionale	38	Educatrice		Dichiarazione disponibilità all'assunzione	
PLNSRA75E64I452D	Pulina	Sara	Educatrice Professionale	14	Educatrice		Dichiarazione disponibilità all'assunzione	
CBDVSS83P55L174E	Cabuderra	Vanessa	Psicologa	40	Psicologa		Consulente / Libero Professionista	
VLDGLI89S65B745K	Valdès	Giulia	Psicologa	14	Psicologa		Dichiarazione disponibilità all'assunzione	
NDDGLI97S55I462E	Nieddu	Giulia	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente tempo indeterminato	
PNNNNL81T20I452O	Pinna	Antonello	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente tempo indeterminato	
FDDMVT67T58I452V	Faedda	Maria Vittoria	Terapista della riabilitazione	38	Fisioterapista		Dichiarazione disponibilità all'assunzione	
CVDNTN93L14I452I	Cavada	Antonio	Fisioterapista	30	Fisioterapista		Dichiarazione disponibilità all'assunzione	
SLMRFL96L12E425R	Salamone	Raffaele	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dichiarazione disponibilità all'assunzione	
TFNGTA91H54B963R	Tufano	Agata	Coordinatrice Infermieristica	38	Coordinatrice infermieristica		Dipendente tempo indeterminato	
CHSLRI74E51F119J	Chiesa	Ilaria	Coordinatrice Infermieristica	18	Coordinatrice infermieristica		Dipendente tempo indeterminato	
CHSLRI74E51F119J	Chiesa	Ilaria	Infermiera	20	Infermiera		Dipendente tempo indeterminato	
TGNCML82S62Z129H	Atigancei	Camelia	Infermiera	38	Infermiera		Dipendente tempo indeterminato	
CNTSRA96L56D611Y	Conteddu	Sara	Infermiera	38	Infermiera		Dipendente tempo indeterminato	
TBSMLN78E43Z129T	Tobos	Mirela Ionelia	Infermiera	38	Infermiera		Dipendente tempo indeterminato	
MCCRCR99A28F979O	Maccioni	Riccardo	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente tempo indeterminato	

MLSMNN98D67F979R	Mulas	Marianna	Infermiera	38	Infermiera	Dipendente tempo indeterminato
SLSGFR69B27F979M	Sulis	Gianfranco	Infermiere	38	Infermiere	Dipendente tempo determinato
DSLPLV188A70I452Y	Desole	Paola Valeria	Infermiera	38	Infermiera	Dipendente tempo indeterminato
TGNMLN93S43Z129I	Atigancei	Madalina Dorina	Infermiera	38	Infermiera	Dipendente tempo indeterminato
FRAVCN95B2B354V	Frau	Vincenzo	Infermiere	38	Infermiere	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
PSCRCR95M06B354Q	Pasci	Ricardo	Infermiere	38	Infermiere	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
SNNCLD76M46G203C	Sanna	Claudia	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
MSUFNC89L67I452F	Musa	Francesca	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
SCHPGN75H43I452V	Sechi	Piergianna	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
CCCYLN86E51B745X	Cocco	Ylenia	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
SLRSL84M69G203U	Salaris	Isabella	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
SNILVR99E47G05H	Sini	Elvira	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
NCCNCL79B21B745P	Nocco	Nicola	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
PNTLNLN75L61F979Q	Pintus	Nicolina	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
SBANGL73M63L093C	Saba	Angela	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
MRULCU89M01G113R	Mura	Luca	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
PLDMNL94S44A192Y	Puledda	Emanuela	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
SLNVNT90C52G113X	Solinas	Valentina	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
MLSNA70M64I452V	Mulas	Anna	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
CRSLDN78M48C351P	Crisafulli	Loredana	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
CNGMDR73D63I452G	Congia	Maria Dora	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
BLLMLC78L49I452K	Billi Pinna	Maria Lucia	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
SLRCLD73S45L219X	Salaris	Claudia	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
CLLGLI92R68E281H	Callia	Giulia	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
LAISST89B21I851E	Lai	Sebastiano	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
MXAMRZ64E62H766P	Maxia	Maurizia	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
PDDLND69L43Z112N	Puddu	Alexandra	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
PPPNCL90M12G113F	Pippia	Nicola	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
PNTRND69T23G113B	Pintus	Raimondo	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
CNALCN94H23F979X	Canu	Luciano	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
DUIPRI73H43G203N	Dui	Piera	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
MLDGN82H70F979T	Muleddu	Giovanna	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
FDDGHN82S21F979S	Fadda	Gioacchino	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
MTRTRN77D54Z129W	Mitrica	Tania Irina	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
CNAGNN74R27F979E	Canu	Giovanni	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
LZRMMD96L19Z352J	Lazaar	Mohamed	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
MRGLBT77R62G015O	Murgia	Elisabetta	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
CRDLNE74R47F979M	Corda	Elena	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
TRNNCA79P56Z129K	Trincu	Anca	OSS	38	OSS	Dipendente tempo indeterminato
BTTDRH94B63I449B	Battilani	Deborah	OSS	38	OSS	Dipendente tempo determinato
DDSMLS87D68G203C	Addis	Maria Luisa	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
BGDMRT89H42I452D	Bagedda	Marta	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
BCCRRT91S45G203Q	Beccu	Roberta	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
CSSRA98H59F979F	Cossa	Sara	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
CSASST73P12I452Z	Casu	Sebastiano	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
CHRNNC78R20I452O	Cherchi	Antonio Costantino	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
MZZVLN79D47G015X	Mazzone	Evelina	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
LLNVSS94E66H856F	Ollano	Vanessa	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
PSCMRK99H70G203Z	Pischedda	Marika	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
PRCNNA71H50F979X	Porcu	Anna	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
SLNRNI67R59G376X	Solinas	Irene	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
FRRRKPO1A67G203M	Farris	Erika	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
CCCLND69A53G153X	Cocco	Iolanda	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
FDDGRL69H68I452L	Foddai	Gabriella	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione
MCCNRT71E43L093B	Mocci	Anna Rita	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilit� all'assunzione



MRGMCN72S56B246A	Murgia	Monica Anna	OSS	38	OSS	Dichiarazione disponibilità all'assunzione
BSUSMN88M27F979T	Busu	Simone	Cuoco	38	Capocuoco	Contratto a tempo indeterminato
CSSLN83C24H856Z	Cossu	Alessandro	Cuoco	38	Cuoco	Contratto a tempo indeterminato
SBASVT61H47D037J	Saba	Salvatora Angela	Cuoca	38	Cuoca	Contratto a tempo determinato
BRNPMR85S48I452R	Brunelli	Paola Mirna	Operatrice dei servizi alberghieri	38	Aiuto cuoca	Contratto a tempo indeterminato
RRORMS61B65L968K	Orrù	Marisa	Operatrice dei servizi alberghieri	30	Ausiliaria di cucina	Contratto a tempo indeterminato
CSSPRI77D43E377N	Cossu	Piera	Operatrice dei servizi alberghieri	30	Ausiliaria di cucina	Contratto a tempo indeterminato
CNACRN64M68F841C	Cani	Cipriana	Operatrice dei servizi alberghieri	30	Operatrice generica	Contratto a tempo indeterminato
FRNPQL68A70Z110L	Farina	Pasqualina	Operatrice dei servizi alberghieri	30	Operatrice generica	Contratto a tempo indeterminato
LAILCU66T52B354W	Lai	Lucia	Operatrice dei servizi alberghieri	30	Operatrice generica	Contratto a tempo determinato
TZNVVN84R43E004D	Atzeni	Viviana	Operatrice dei servizi alberghieri	25	Operatrice generica	Contratto a tempo indeterminato
BRNRSL75R61G015E	Brunetto	Rossella	Operatrice dei servizi alberghieri	25	Operatrice generica	Contratto a tempo indeterminato
FRNNTN74S08G203E	Farina	Antonio	Addetto alla manutenzione	38	Manutentore	Contratto a tempo indeterminato
DLPFBA01B17G015P	Deliperi	Fabio	Addetto alla manutenzione	18	Manutentore	Contratto a tempo determinato

\* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

**Il Rappresentante Legale della Struttura**